





APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.
N° 11 DEL 27/02/06
COMPOSTO DA N° 11 FOGLI
IL SINDACO (GIACOMO ROTA) IL SEGRETARIO COMUNALE (PIETRO VIGNOLA)

ORIGINALE

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (PROVINCIA DI BERGAMO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI

| | | |
|---|--|--|
|  | Via Cavour n. 2/a - 24048 TREVIOLO Tel. 035/693589 - Fax. 035/4372605 e-mail info@ecoservice.191.it Cod. Fisc. e P.I. 02232410163 |   UNI EN ISO 9001:2000 N. 9175.ECSV |
| I Tecnici Relatori | | Ecoservice S.r.l. |
| <i>Riggio Dott. Mauro</i> | <i>Mariani Dott. Francesca</i> | <i>Casari P.I. Massimo</i> |

Treviolo, gennaio 2006

INDICE

| | |
|---|----------|
| ARTICOLO 1. CONTENUTI E FINALITÀ..... | 1 |
| ARTICOLO 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI | 1 |
| ARTICOLO 3. CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 1 |
| ARTICOLO 4. DEFINIZIONI..... | 2 |
| ARTICOLO 5. AMBITI TERRITORIALI | 2 |
| ARTICOLO 6. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 2 |
| ARTICOLO 7. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ESISTENTI | 3 |
| ARTICOLO 8. PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI..... | 4 |
| ARTICOLO 9. PRESCRIZIONI GENERALI SULLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE | 5 |
| ARTICOLO 10. IMPIANTI PROVVISORI..... | 5 |
| ARTICOLO 11. CONTROLLI | 6 |
| ARTICOLO 12. SANZIONI | 6 |
| ARTICOLO 13. NORME TRANSITORIE..... | 8 |
| ARTICOLO 14. ABROGAZIONE DI NORME | 8 |
| ARTICOLO 15. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE | 8 |
| ALLEGATI | 9 |
| ALLEGATO A RIFERIMENTI LEGISLATIVI..... | 10 |
| ALLEGATO B DEFINIZIONI | 14 |
| ALLEGATO C CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE | 17 |

Articolo 1. Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle disposizioni legislative statali e regionali in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

2. Le norme stabilite dal presente regolamento hanno finalità di tutela dell'ambiente esterno e degli ambienti abitativi dalle conseguenze dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti dalle attività umane, attraverso l'adozione di misure atte a garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale.

Articolo 2. Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento assume come principali riferimenti legislativi:

- la Legge 22.02.2001 n 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",
- la Legge Regionale 11.05.2001 n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi magnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione.

ed i loro provvedimenti attuativi elencati nell'allegato A. Si fa riferimento inoltre alle altre disposizioni legislative in materia riportate nell'allegato A.

Articolo 3. Campo di applicazione

1. Rientrano nell'applicazione del presente regolamento gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ed impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (art. 2, comma 1, L.R. 11/2001)

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

- b) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W
- c) gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 che producono campi elettrici e/o magnetici e/o elettromagnetici non rilevabili in aree accessibili al pubblico.

Articolo 4. Definizioni

1. Le definizioni dei termini utilizzati e delle grandezze fisiche citate nel presente regolamento e le corrispondenti unità di misura sono riportate nell'allegato B.

Articolo 5. Ambiti territoriali

1. In conformità con le disposizioni regionali attuative dell'articolo 4, comma 2, della LR 11/2001, nel territorio comunale vengono individuate le aree di seguito definite:

- a) Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione;
- b) Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1;
- c) Aree di particolare tutela: le aree comprese entro il limite di 200 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

2. Ai fini del presente regolamento vengono inoltre definite "aree sensibili" le aree comprese entro il perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani.

Articolo 6. Pianificazione territoriale

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 11/2001, il Comune individua le aree in cui è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, distinguendo le stesse in:

- a) Aree in cui è consentita l'installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 7 W
 - b) Aree in cui è consentita l'installazione di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W
 - c) Aree in cui è consentita l'installazione di impianti di qualsiasi potenza
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 11/2001.
3. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1, con riferimento alle competenze attribuite ai Comuni dalla Legge 36/2001, allo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti, verranno altresì rispettati, per quanto possibile, i criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento.
4. L'installazione di nuovi impianti al di fuori delle aree individuate di cui al comma 1 può essere consentita dal Comune, con la procedura prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, solo a fronte di specifica richiesta presentata dal gestore, accompagnata da una relazione comprovante la sussistenza di valide motivazioni tecniche che non consentono di utilizzare le suddette aree.
5. In ciascuna delle aree di cui al comma 1, punti b) e c), è ammessa una sola localizzazione di impianti ed apparecchiature, ed una sola struttura di sostegno (palo o traliccio) per antenne. La localizzazione potrà eventualmente essere condivisa da più gestori, fino al raggiungimento della massima potenza ammessa per quel tipo di area; previo parere favorevole della Giunta Comunale, e fatte salve le normali procedure autorizzative di cui all'art. 8, nelle aree indicate nel presente articolo al comma 1 lettera b), in caso di presenza di più gestori su un'unica struttura di sostegno sarà consentita l'installazione di impianti con potenza ai connettori maggiore di 300 W, fino ad un limite massimo complessivo di tutte le antenne di tutti i gestori di 600 W.
6. Il Comune provvede ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, affinché le aree di cui al comma 1 siano individuate nei relativi elaborati grafici e affinché le destinazioni d'uso ammesse nelle stesse aree siano rese compatibili con l'installazione e l'esercizio degli impianti.

Articolo 7. Adeguamento degli impianti ed apparecchiature esistenti

1. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, situati in aree non comprese tra quelle individuate dal Comune ai sensi dell'articolo 6, i titolari predispongono un piano di risanamento in conformità alle procedure stabilite dall'Articolo 9 della LR 11/2001.
2. In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti del piano di risanamento di cui al comma 1, il Sindaco può disporre la disattivazione degli impianti e delle apparecchiature e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto.

Articolo 8. Procedimento autorizzatorio degli impianti

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del titolo edilizio necessario, da parte del settore comunale competente, nelle forme e nei tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti.
2. L'installazione di nuovi impianti è soggetta a richiesta di Permesso a Costruire come definito dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
3. Per gli impianti soggetti all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 7 della LR 11/2001, l'istanza di autorizzazione presentata dal titolare deve comprendere, oltre a quanto specificato dalla L.R. 11/2001, la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica di previsione dei livelli dei campi elettromagnetici dopo l'attivazione del nuovo impianto, completa di elaborati grafici indicanti i livelli previsti fino ad un'altezza di mt. 10,00 dal suolo, per un intorno definito a seconda della tipologia dell'impianto come segue:
 - per gli impianti di telefonia mobile: fino ad una distanza minima di ml. 300 dall'impianto;
 - per gli impianti di trasmissione radio e televisiva: fino ad una distanza minima di ml. 1000 dall'impianto;
 - b) atto di impegno a presentare, entro sessanta giorni dall'attivazione dell'impianto, relazione tecnica di verifica delle previsioni contenute nella relazione di cui al punto precedente, dimostrate mediante lo svolgimento di un congruo numero di

rilevazioni da effettuarsi con strumentazioni adeguate nell'intorno dell'impianto sopra definito.

4. In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti della relazione tecnica di verifica di cui al punto b) del comma precedente, il Sindaco può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto.

5. A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico, completo di documentazione fotografica e simulazioni. Il relativo costo è a carico del richiedente dell'impianto.

6. In caso di installazione su immobili o in aree di proprietà comunale, il rilascio dell'autorizzazione è vincolato alla stipula, tra il gestore ed il Comune, di un contratto di concessione onerosa che prevederà tra l'altro: la durata del contratto, l'utilizzo dell'immobile e/o dell'area, il divieto di subaffitto per il gestore, la possibilità per il Comune di subaffitto della struttura di sostegno (traliccio, palo, ecc.) per l'installazione di apparecchiature di altri gestori e/o per conto dell'amministrazione comunale).

Articolo 9. Prescrizioni generali sulle caratteristiche degli impianti e delle strutture

1. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nonché l'impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico, i progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti e alla modifica degli impianti esistenti dovranno far ricorso alle migliori soluzioni tecniche disponibili al momento della loro predisposizione.

2. I supporti per i sistemi radianti degli impianti dovranno essere installati su manufatti e strutture esistenti ogniqualvolta questo risulti possibile. Per le nuove strutture dovranno essere adottate soluzioni architettoniche idonee a minimizzare l'impatto visivo ed estetico delle opere.

3. Per i nuovi impianti realizzati con strutture di supporto indipendenti collocate a terra viene prescritto l'utilizzo di pali o, in aree pubbliche ove se ne ravvisi l'opportunità, di torri-faro attrezzate per accogliere servizi diversi aggiuntivi di utilità collettiva (ad es. messaggistica, segnaletica, strumenti di misura/controllo, ecc.).

4. E' fatto divieto di installare impianti di Telecomunicazioni sulle facciate degli edifici.

Articolo 10. Impianti provvisori

1. Previo parere favorevole dalla Giunta Comunale, e fatte salve le normali procedure autorizzative di cui all'articolo 8, può essere autorizzata l'installazione di impianti provvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuate dal Comune ai sensi dell'articolo 6.
2. La durata della permanenza in servizio degli impianti di cui al comma 1 deve essere strettamente limitata alle esigenze tecniche che ne hanno fondato la richiesta, e comunque non potrà essere superiore a 180 giorni.
3. L'installazione di impianti provvisori comporta la presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia della rimozione dell'impianto nei termini previsti al comma 2, per un importo pari a € 500,00 per ogni Watt di potenza totale ai connettori.

Articolo 11. Controlli

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento elettromagnetico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. A seguito di segnalazioni e/o di esposti pervenuti al Comune, ovvero su iniziativa dell'ufficio comunale competente per l'ambiente, in relazione a situazioni di presunto superamento dei limiti vigenti, il Sindaco richiede il supporto dell'ARPA per lo svolgimento dei sopralluoghi e degli accertamenti strumentali necessari. Qualora i risultati delle indagini attestino il superamento dei limiti vigenti, il Sindaco emette ordinanza nei confronti dei titolari delle attività o delle sorgenti comprendente:
 - comunicazione degli accertamenti svolti dall'ARPA, allegando copia della relativa documentazione;
 - intimazione di procedere alla rimozione delle cause dell'inquinamento riscontrato
 - tempi concessi per l'esecuzione delle opere necessarie
 - indicazione degli eventuali provvedimenti temporanei adottati in attesa del completamento delle opere di risanamento
 - indicazione dei provvedimenti previsti in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento;
 - eventuali sanzioni comminate

Articolo 12. Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento elettromagnetico si applicano le sanzioni previste all'articolo 15 della Legge 36/2001 e all'articolo 12 della L.R. 11/2001 di seguito riportate:

- a) per il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione stabiliti, o per il mancato rispetto dei limiti o dei tempi previsti dai piani di risanamento: da € 1.032,91 a € 309.874,14;
- b) per la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge 36/2001: da € 1.032,91 a € 103.291,38. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
- c) per l'inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti: sospensione da due a quattro mesi degli atti autorizzatori suddetti. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato;
- d) per la mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 11/2001: da € 2.065,83 a € 5.164,57;
- e) per la presentazione di valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non effettuate dall'esperto di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale 11/2001: da € 516,46 a € 2.582,28;
- f) per l'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 11/2001: disattivazione dell'impianto e sanzione pecuniaria da € 4.131,66 a € 10.329,14;
- g) per la mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 11/2001 e di cui all'articolo 7, comma 5, della Legge Regionale 11/2001: sino ad € 516,46;

2. Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non già sanzionate ai sensi del comma precedente, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate:

a) per la mancata presentazione entro i termini stabiliti delle relazioni tecniche di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b) e all'articolo 10, comma 4, lettera b): da € 600,00 a € 2.000,00;

3. Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia municipale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 90/1983.

4. Ad eccezione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune. I relativi proventi sono destinati ad opere di ripristino e/o risanamento ambientale.

Articolo 13. Norme transitorie

1. In attesa della individuazione delle aree di cui all'articolo 6, le richieste di nuove installazioni o di modifiche di installazioni esistenti per impianti operanti ad alta frequenza dovranno risultare compatibili con i criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento.

Articolo 14. Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme incompatibili con il regolamento stesso precedentemente adottate dal Comune di Brembate di Sopra.

Articolo 15. Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____.

2. Il provvedimento consiliare di approvazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ____ al ____.

ALLEGATI

ALLEGATO A
Riferimenti legislativi

Provvedimenti attuativi della Legge n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici":

- D.P.C.M. 8.7.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"
- D.P.C.M. 8.7.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodomesti"

Provvedimenti attuativi della Legge Regionale n. 11 del 11.05.2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi magnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione":

- Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 "Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, all'art. 6, comma 4, all'art. 7 comma 12 e all'art. 10, comma 9, della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 'Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radio televisione' "
- D.G.R. 11.12.2001 n. 7/7351 "Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, a seguito del parere espresso dalle competenti Commissioni consiliari"
- D.G.R. 29.11.2002 n. 7/11403 "Proposta all'Azienda Regionale per l'Ambiente dei criteri per la predisposizione del programma annuale di controllo sull'esposizione ai campi elettromagnetici di cui all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11 e degli indirizzi per l'attività di controllo per l'anno 2003"

Altri riferimenti legislativi:

- L.R. 16.8.1982 n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt"
- D.M. 21.3.1988 n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne"
- D.M. 16.1.1991 "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne"
- D.P.C.M. 23.4.1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- D.P.C.M. 28.9.1995 "Norme tecniche procedurali di attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti"
- D.M. 5.8.1998: "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne"
- D.M. 10.9.1998 n. 381 del "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute umana"
- D.L. 23.1.2001 n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive, analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi"
- Legge 20.3.2001 n. 66 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi"
- D.M. 11.6.2001 "Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica"
- Delib. Autorità garante comunic. 15.11.2001, n. 435 "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"
- L.R. 6.3.2002 n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative"
- L.R. 10.6.2002 n. 12 "Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4"
- D.Lgs. 4.9.2002 n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443"

- D.G.R. 30.12.2002 n. 7/11850 "Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: 'Norme in materia di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra fonti statali e legge regionale' "
- D.M. 29.1.2003 "Istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici in attuazione dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198"
- D.M. 22.7.2003 "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"
- D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"
- D.G.R. 5.12.2003 n. 7/15506 "Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: 'Legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 8' "
- D.G.R. 12.3.2004 n. 7/16752 "Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: 'Procedimenti autorizzatori per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra normativa statale (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259) e normativa regionale (legge regionale 11 maggio 2001, n. 11)' "
- D.G.R. 16.2.2005 n. 7/20907 "Piano di risanamento per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme della legge 22 febbraio 2001, n. 36"

Circolari e Comunicati Regionali

- Circolare 18.10.1999 n. 55, Direzione Generale Sanità - Servizio Prevenzione sanitaria – "Linee Guida per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB) per telefonia mobile, nonché per eventuali modifiche o disattivazione delle stesse"
- Circolare 15.11.2000 n. 1, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - "Linee guida per l'installazione o modifica di stazioni radio base per telefonia mobile"
- Circolare 12.06.2001, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – "Legge Regionale 11/01 'Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi magnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione' "
- Circolare 11.10.2001 n. 58, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – "Legge Regionale 11/01 'Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi

magnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione'.
Charimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa"

- Circolare 27.11.2001 n. 63, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente – "Legge Regionale 11/01 'Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi magnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione'. Indicazioni sull'applicazione della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazione"
- Circolare 23.11.2004 prot. 25208, "Il risanamento degli impianti radiotelevisivi"
- Com.r. 25.1.2005 n. 12: "Procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la radiotelevisione, ai sensi della l.r. 11/01 e della legge 122/98. Atto d'Intesa tra la Regione Lombardia e gli Enti coinvolti dall'applicazione dei medesimi procedimenti"

ALLEGATO B
Definizioni

i) esposizione

è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

ii) esposizione della popolazione

è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici direttamente imputabile alla loro specifica attività lavorativa, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

iii) limite di esposizione

valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito dallo Stato ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori

iv) valore di attenzione

valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definito dallo Stato e considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

v) obiettivi di qualità

1) i criteri localizzativi, gli *standard* urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della Legge 36/2001;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

vi) campo elettrico E

è una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt al metro (V/m)

vii) campo magnetico H

è una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere al metro (A/m)

viii) induzione magnetica B

è una quantità vettoriale definita in ogni punto di una data regione di spazio, direttamente proporzionale al campo magnetico, con costante di proporzionalità data dalla permeabilità magnetica μ del mezzo di propagazione: $B = \mu H$. L'unità di misura dell'induzione magnetica nel sistema S.I. è il tesla (T); l'unità di misura della permeabilità magnetica nel sistema S.I. è l'henry al metro (H/m). Nell'aria si ha $\mu = 12,57 \cdot 10^{-6}$ H/m

ix) Densità di potenza elettromagnetica S

è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico E_{eff} ed al valore efficace del campo magnetico H_{eff} dalle relazioni

$$S = \frac{E_{eff}^2}{\eta} = \eta H_{eff}^2$$

essendo $\eta = 377 \Omega$ l'impedenza dello spazio libero. L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m²).

x) Frequenza f

numero di cicli o periodi nell'unità di tempo. L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli kilohertz (1kHz = 10³ Hz); megahertz (1 MHz = 10⁶ Hz); gigahertz (1GHz = 10⁹ Hz)

xi) Valore efficace

si definisce valore efficace A_{eff} di una grandezza periodica $a(t)$ con periodo T l'espressione

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} a^2(t) dt}$$

xii) Onda piana

è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

xiii) Regione di campo lontano

regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dall'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ e D^2/λ .

xiv) Linee ed impianti elettrici o elettrodotti

l'insieme delle opere (costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema elettrico mediante il quale l'energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori.

xv) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici

sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

xvi) impianto per telefonia mobile

è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

xvii) impianto fisso per radiodiffusione

è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

ALLEGATO C
Criteri per l'individuazione delle aree per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

Le aree di cui all'articolo 6, comma 1, dovranno essere individuate privilegiando:

- le aree aventi minore densità di popolazione nelle zone circostanti;
- le aree poste a maggiore distanza dalle aree sensibili definite dall'articolo 5, comma 2;
- le aree con le seguenti destinazioni di zona:
 - attività ricettive
 - attività commerciali di grande distribuzione
 - parcheggi pubblici o di uso pubblico
 - attrezzature sportive
 - attrezzature e impianti di interesse generale

Le aree di cui all'articolo 6, comma 1, non dovranno includere edifici:

- vincolati ai sensi della normativa vigente;
- classificati di interesse storico - architettonico monumentale;
- di pregio storico, culturale e testimoniale.

Le aree di cui all'articolo 6, comma 1, punto b), non dovranno includere:

- parti del territorio ricadenti nelle Aree di particolare tutela definite dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- aree urbanisticamente classificate come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444.

Le aree di cui all'articolo 6, comma 1, punto c), dovranno includere solo parti del territorio ricadenti in Area 2;